


Pubblicato il 26/07/2021



N. 08923/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06611/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2020, proposto da

██████████ ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo De Caterini in Roma, Viale Liegi, 35/B;

contro

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██ e ██████████, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

- del decreto ministeriale n. 214 del 13 agosto 2020 – notificato a mezzo raccomandata AR 152702058801 in data 19 agosto 2020 – di esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238;

- ove occorra, della nota prot. 6536 del 13 agosto 2020, di trasmissione del decreto ministeriale n. 214 del 2020;

- del verbale n. 3 del 31 luglio 2020 con cui la Commissione medica, nominata con decreto dipartimentale n. 78 del 4 febbraio 2020, ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti gli articoli 19, 27, 41, 49, 65 e 66 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Rilevato che con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto del Capo del Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018 – perché affetto da *“Alterazione parametri composizione corporea (percentuale massa grassa 29,5%). D.M. 4/11/2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera B”*;

Ritenuta l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., secondo le modalità di seguito indicate:

- a. della verificaione è incaricata la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, operante nell'ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell'Esercito, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;
- b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione, contenente le regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificaione e del giudizio da formulare;
- c. la Commissione provvederà all'accertamento dell'altezza, del peso e dei valori di composizione corporea del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato;
- d. le parti saranno avvisate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verificaione e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore, nonché di un proprio consulente tecnico, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;
- e. la relazione sulla verificaione compiuta, unitamente al verbale eventualmente redatto, saranno depositati, in via telematica, nella Segreteria di questa Sezione entro il 25 novembre 2021;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria;

Ritenuto di autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), della "memoria notificata" depositata in giudizio il 2 ottobre 2020 (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito web del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla

procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato “*Atti di notifica*”, nonché di un collegamento nella sezione “*In evidenza*”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell’avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l’udienza pubblica del 7 febbraio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l’incumbente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;

- ordina l’integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, l’udienza pubblica del 7 febbraio 2022.

Onera parte ricorrente della notifica della presente ordinanza all’Organo

verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.